



pagamento delle spese legali ed al risarcimento del danno per colpa grave in favore dell'imputato assolto con la formula piena dell'insussistenza del fatto.

Il ricorrente si duole perché la Corte d'appello, dopo aver correttamente censurato la sentenza di primo grado per avere erroneamente fondato il rigetto sulla base della ritenuta procedibilità di ufficio dei reati, atteso che solo le omissioni correlate al mantenimento del figlio minore erano procedibili di ufficio restando invece ferma la procedibilità a querela per le altre condotte contestate, ha reso una motivazione incongrua con riferimento al mancato accoglimento del motivo di appello.

In particolare, si rappresenta che dal confronto tra le sentenze di primo e secondo grado emerge chiaramente che l'imputato è stato assolto per l'assoluta infondatezza della querela, valutata come totalmente pretestuosa dal giudice di primo grado.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**


1. Il ricorso è fondato e merita pertanto accoglimento.

La Corte di appello ha rigettato la richiesta perché ha ritenuto generiche le censure dell'appellante in quanto non avrebbero adeguatamente illustrato la colpa della querelante, sull'errato convincimento dell'automatismo tra assoluzione per insussistenza del fatto e condanna del querelante.

È fuori di dubbio che la condanna del querelante alle spese come anche quella alla rifusione delle spese sostenute dall'imputato ed al risarcimento del danno richiedano un motivato giudizio positivo sull'esistenza della colpa (Sez. 2, 22/05/2007, Tiranno Aiera, Rv. 238895).

Sulla base di tale principio è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 427, comma 1, cod. proc. pen. nella parte che imponeva in ogni caso la condanna del querelante al pagamento delle spese del procedimento nell'ipotesi di proscioglimento perché il fatto non costituisce reato (sent. n. 29 del 1992), o di proscioglimento per non aver commesso il fatto (sent. n. 180 del 1993) ed infine, anche nel caso di proscioglimento perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto (sent. n. 423 del 1993).

Ma, pur muovendo dalla affermazione di un corretto principio di diritto, la motivazione della sentenza di appello è del tutto carente con riferimento alle ragioni per le quali è stata esclusa la sussistenza della colpa, sebbene nel giudizio di primo grado la colpa della querelante fosse stata ritenuta pacificamente sussistente perché implicita nelle ragioni che avevano giustificato l'assoluzione dell'imputato.

Two handwritten signatures in black ink are located in the bottom right corner of the page. The first signature is a stylized, cursive mark, and the second is a more legible, blocky signature.

Dalla lettura della sentenza di primo grado che ha assolto l'imputato con formula piena si evince, infatti, che la querela era stata valutata da quel giudice non soltanto infondata nel suo contenuto, ma totalmente pretestuosa.

Infatti, il giudice di primo grado, pur avendo ravvisato il presupposto della colpa nell'esercizio del diritto di querela, tanto da qualificare come pretestuosa la presentazione della querela, aveva rigettato la richiesta della condanna della querelante alle spese ed alla rifusione del danno in favore dell'imputato unicamente sulla base della ravvisata procedibilità d'ufficio dei reati contestati.


La Corte di appello ha correttamente evidenziato l'erroneità della ragione ostativa ravvisata dal giudice di primo grado nella procedibilità d'ufficio dei reati, trattandosi di un procedimento avente ad oggetto anche reati procedibili a querela.

Sulla falsariga di quanto già affermato da questa Corte di legittimità (Sez. 4, Gariboldi, 17/01/2020, Rv. 278868), si deve ritenere che l'art. 427 cod. proc. pen., nel prevedere la condanna del querelante alla rifusione delle spese e al risarcimento del danno in favore dell'imputato, ove si tratti di reato perseguibile a querela, non richiede, che tutti i reati oggetto del processo siano procedibili a querela, poiché le spese e i danni reclamati dall'imputato sono correlati al procedimento in sé, a prescindere dalle contestazioni anche di reati procedibili d'ufficio e senza distinzioni o limitazioni a singoli capi, fatta salva la valutazione discrezionale del giudice di ripartizione dei relativi oneri con obbligo di specifica motivazione, attraverso la compensazione totale o parziale delle spese.

Per quanto riguarda, invece, le spese del procedimento di cui al primo comma dell'art. 427 cod. proc. pen. sembra corretto ritenere che non possa, invece, farsi carico al querelante delle spese relative ai reati perseguibili di ufficio, non avendone dato causa manifestando con la querela la pretesa punitiva, sempre che tali spese possano essere specificamente individuate.

Pertanto, una volta esclusa la condizione ostativa della procedibilità d'ufficio dei reati oggetto del procedimento, la Corte di appello per confermare il rigetto avrebbe dovuto spiegare le ragioni del diverso e contrario giudizio espresso sulla insussistenza della colpa, e non limitarsi a sindacare come generico il motivo di appello che non poteva che essere articolato sull'unico aspetto che aveva determinato il rigetto della domanda da parte del primo giudice, ovvero l'erronea affermazione che i reati fossero tutti procedibili di ufficio.

Si deve, inoltre, precisare che la domanda di condanna della querelante alle spese sostenute dall'imputato ed al risarcimento del danno, non attiene alle spese del procedimento penale disciplinate dal primo comma dell'art. 427 cod. proc. pen. e che prescindono dalla domanda dell'imputato, ma alle spese per la propria

Handwritten signature and initials in black ink, located in the bottom right corner of the page.

difesa che l'imputato ha dovuto affrontare a causa del procedimento penale, oltre al risarcimento del danno conseguente (art. 427, commi 2 e 3, cod. proc. pen.).

Inoltre, giova rimarcare che per la condanna al risarcimento del danno, il terzo comma dell'art. 427, cod. proc. pen. richiede un grado più elevato di colpa, essendo necessaria la colpa grave, che si risolve nell'accertamento di una maggiore consapevolezza della ingiustizia della propria pretesa (Sez. 5, n. 31728 del 16/06/2004, Rv. 229333).

La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata limitatamente alle richieste del ricorrente nei confronti della querelante con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Venezia.

Il rinvio non può essere disposto al giudice civile, non vertendosi delle spese correlate alla costituzione di parte civile o comunque a capi che riguardano l'azione civile, ma unicamente ai danni ed alle spese correlate alle statuizioni penali relative all'esercizio del diritto di querela e, quindi, ad una ipotesi di annullamento che non rientra nei casi regolati dall'art. 622 cod. proc. pen.


**P.Q.M.**

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle richieste del ricorrente nei confronti della querelante (omissis) e rinvia per nuovo giudizio su tali punti ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia.

Così deciso in Roma il giorno 16 ottobre 2020

Il consigliere estensore

Riccardo Amoroso



Il Presidente

Stefano Mogini

